

Regolamento del Gruppo Sara



**REGOLAMENTO
DEL GRUPPO SARA**

INDICE GENERALE

| | | |
|--|-------------|----------|
| Premessa..... | Pag. | 4 |
| Principi Generali del Regolamento di Gruppo..... | " | 6 |
| Modalità e Principi Attuativi del Regolamento di Gruppo..... | " | 7 |
| Indice Allegati..... | " | 9 |
| Allegato 1: Regolamento del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance..... | " | 10 |
| Allegato 2: Regolamento del Comitato per le Nomine..... | " | 14 |
| Allegato 3: Regolamento del Comitato per le Remunerazioni..... | " | 17 |
| Allegato 4: Regolamento del Comitato Investimenti Mobiliari di Gruppo..... | " | 20 |
| Allegato 5: Linee guida nella materia della realizzazione di operazioni con parti correlati e di operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, patrimoniale e organizzativo ovvero atipiche o inusuali poste in essere con parti diverse da quelle correlate..... | " | 23 |
| Normativa richiamata..... | " | 33 |

PREMESSA

Il Gruppo Sara ha deciso di dotarsi di un Regolamento di Gruppo con lo scopo di definire e regolare meglio i rapporti tra la Capogruppo e le Società del Gruppo e tra le Società stesse.

In questa premessa è doveroso richiamare:

- le motivazioni del Regolamento;
- gli obiettivi del Regolamento;
- la collocazione del Regolamento nell'ambito dell'ordinamento normativo del Gruppo.

1. Motivazioni

Le più importanti motivazioni di adozione del Regolamento di Gruppo sono conseguenti allo sviluppo societario di Sara e all'articolazione raggiunta come società Capogruppo.

Nel contempo, Sara si propone di recepire le indicazioni normative sia nazionali che comunitarie in materia di "corporate governance".

1.1. Contesto di mercato

In questi ultimi anni, sia in Europa che nel resto del mondo, si è assistito ad una generalizzata e progressiva concentrazione dei mercati, con la conseguente formazione di gruppi articolati, con grande capacità di investimento in risorse umane ed attività. Tale processo ha caratterizzato anche il comparto dei servizi finanziari ed il settore assicurativo.

Una delle caratteristiche dei gruppi è quella di sviluppare un ampio spettro di attività per servire i clienti e creare valore. All'interno di queste attività si possono concretizzare iniziative congiunte tra diverse unità del Gruppo (ad esempio: joint venture bancarie-assicurative, società-prodotto e società di servizi).

Un tema primario per essere competitivi sui mercati diventa quindi la capacità di governo unitario di tutte le componenti del Gruppo, sia ai fini della gestione economica e patrimoniale, sia ai fini di un approccio unitario ai clienti.

1.2. Strategie del Gruppo

Il Gruppo Sara intende utilizzare in modo sinergico, coordinato e controllato tutte le risorse nei campi di presenza delle Società del Gruppo stesso e ciò rende necessario il costante controllo del livello dei rischi assicurativi, finanziari ed operativi ai fini della sua ottimizzazione.

1.3. Indicazioni normative

Il mutamento di contesto evidenziato in precedenza è stato recepito in diverse normative, anche di carattere comunitario, volte espressamente alla tutela del mercato, dei soci e dei clienti ed alla salvaguardia della correttezza operativa dei Gruppi.

Tra tali norme, vanno ricordate in via principale:

- quella sulla vigilanza supplementare per i gruppi assicurativi, che sancisce i confini dei Gruppi attraverso le nozioni di controllo, partecipazione e “direzione unitaria” e definisce i modi del coordinamento;
- quella sul sistema di controllo interno, che stabilisce gli obiettivi del sistema stesso nella garanzia di efficienza ed efficacia dei processi aziendali, nell’attendibilità dei dati, nella salvaguardia del patrimonio e nella conformità dell’attività di impresa alle normative, alle direttive e alle procedure aziendali;
- quella sulla responsabilità amministrativa delle imprese;
- quella della riforma del diritto societario;
- la normativa in materia di intermediazione finanziaria e di corporate governance.

Tali regole vanno concordemente nella direzione di riconoscere i Gruppi come organismi il cui operato sul mercato deve essere controllabile internamente e trasparente verso l’esterno.

2. Obiettivi del Regolamento

Gli obiettivi del Regolamento sono quelli di configurare le norme di governo e l’architettura organizzativa del Gruppo per consentire:

- alla Capogruppo di esercitare l’attività di indirizzo, governo e controllo, di promuovere la gestione efficiente e la valorizzazione delle singole società e del Gruppo nel suo complesso, nell’interesse anche dei Soci;
- alle Società del Gruppo di operare, pur nella loro autonomia, in armonia con il modello di governo definito.

3. Collocazione nell’ambito dell’ordinamento normativo del Gruppo

Il Regolamento si inserisce nel quadro delle fonti normative del Gruppo, alcune delle quali già presenti (gli Statuti societari) e altre di prevista emanazione.

L’architettura normativa è pertanto composta da:

- lo Statuto Sociale della Capogruppo, Sara Assicurazioni S.p.A.;
- il Regolamento Assembleare della Capogruppo Sara Assicurazioni S.p.A.;
- i Regolamenti dei Comitati della Capogruppo (organi collegiali di emanazione del Consiglio di Amministrazione della Sara Assicurazioni S.p.A., così come previsto dallo Statuto Sociale della stessa e per i quali si fa rinvio agli allegati 1, 2, 3 e 4 che fanno parte integrante del presente Regolamento);
- gli Statuti Sociali delle diverse Società del Gruppo Sara;
- il Codice Etico delle Società del Gruppo Sara;
- il Regolamento del Gruppo Sara (il presente documento).

Il Regolamento emanato dalla Capogruppo sarà presentato per la sua adozione ai Consigli di Amministrazione delle Società facenti parte del Gruppo, in modo che ognuna di esse, pur nella propria autonomia, lo assuma a base della propria attività.

Il Regolamento esplica la propria validità in coerenza con le disposizioni di legge e le normative specifiche di Vigilanza, relative alle diverse aree di attività.

PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO DI GRUPPO

I principi generali ai quali si ispira il Regolamento di Gruppo e ai quali si devono conformare tutte le Società del Gruppo Sara sono i seguenti:

1. Viene istituita la posizione di Direttore Generale di Gruppo.
2. Al Direttore Generale di Gruppo è riservato un posto nel Consiglio di Amministrazione di ogni Società del Gruppo al fine di fornire adeguato coordinamento e omogeneità tra la Capogruppo e le controllate e tra le singole controllate stesse. A tale figura rispondono inoltre tutti gli Amministratori Delegati/Direttori Generali delle Società del Gruppo per quanto riguarda l'operatività di ogni singola Società.
3. E' compito del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo delineare le linee guida delle strategie delle diverse Società del Gruppo. Il Direttore Generale della Capogruppo ha l'incarico di riportare tali linee guida nei Consigli di Amministrazione delle singole controllate e di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo su quanto intrapreso da tali Società e sui risultati raggiunti.
4. Le Società del Gruppo recepiscono le linee guida della Capogruppo attraverso la redazione di piani industriali e budget annuali ed operano sulla base di quest'ultimi provvedendo a periodiche verifiche attraverso la redazione di consuntivi di periodo. La Capogruppo verifica preventivamente la corrispondenza dei piani industriali e dei budget annuali delle controllate con le linee guida date e gli scostamenti con i consuntivi di periodo. Il piano industriale ed il budget consolidato di Gruppo vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.
5. Gli Organi Amministrativi, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali di tutte le Società del Gruppo, nonché il Direttore Generale della Capogruppo, devono ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per l'attuazione di ogni operazione che, secondo quanto previsto dall'allegato 4 che fa parte integrante del presente Regolamento, abbia rilievo economico-finanziario e/o di rilevante impatto strutturale-organizzativo o con parti correlate.
6. La Capogruppo definisce e mantiene in costante aggiornamento, a seconda dell'evoluzione del Gruppo e dei contesti interni ed esterni di riferimento, i presenti principi generali del Regolamento di Gruppo, i principi attuativi e le modalità operative di coordinamento dello stesso.

MODALITA' E PRINCIPI ATTUATIVI DEL REGOLAMENTO DI GRUPPO

L'attuazione del Regolamento di Gruppo implica:

La costituzione di funzioni di presidio di tematiche tipiche di indirizzo e di controllo nella Capogruppo, con l'obiettivo di gestire le principali attività di indirizzo e controllo del Gruppo e più precisamente:

1. **Risorse umane e Organizzazione di Gruppo**, per ottimizzare il modello organizzativo di Gruppo e valorizzare il patrimonio umano. L'obiettivo della funzione è quello di assicurare che il Gruppo nel suo complesso sia in grado di attrarre, formare, motivare e ritenere Persone di talento nelle sue attività, particolarmente in quelle critiche per lo svolgimento della sua missione al fine di posizionare il Gruppo tra i "best employer" nel mercato. Ulteriore obiettivo è quello di ottimizzare il modello organizzativo in funzione delle priorità strategiche identificate e delle opportunità tecnologiche che nel tempo si manifestano.
2. **Internal audit di Gruppo**, al fine di definire per tutto il Gruppo il complesso dei meccanismi di controllo così come previsti dagli standard internazionali e dalle normative generali e di settore, atti a verificare il funzionamento dei processi e ad individuare comportamenti anomali, violazioni delle procedure, delle norme di legge e di quanto statuito dagli Organi di Vigilanza. Tale funzione opera in stretto collegamento con il Comitato per il Controllo Interno di Gruppo. Essa svolge l'attività di auditing della Capogruppo e, direttamente o come supervisione, di tutte le Società del Gruppo.
3. **Investimenti e Amministrazione di Gruppo** al fine di disporre di un presidio organizzativo specifico sulla redditività del patrimonio del gruppo, di logiche di gestione unitaria in tema di partecipazioni, investimenti mobiliari e immobiliari. Alla funzione è affidata la gestione unitaria dei processi di pianificazione e di controllo del gruppo. Governa il processo di consolidamento dell'informativa contabile, assicurando l'omogeneità delle politiche di bilancio e dell'interpretazione dei principi contabili. Coordina funzionalmente le Segreterie Legali e Societarie garantendo uniformità di indirizzo sulle questioni legali
4. **Information & Communication Technology di Gruppo** per razionalizzare l'utilizzo delle risorse tecnologiche e ottimizzare i relativi investimenti, garantendo il governo unitario delle politiche di sviluppo, la coerenza tra le iniziative evolutive e l'aderenza agli standard definiti a livello di Gruppo. Oltre al perseguimento delle sinergie derivanti dall'utilizzo di infrastrutture tecnologiche comuni la funzione ha l'obiettivo, di valorizzare le competenze professionali specifiche, curandone l'evoluzione rispetto agli scenari di mercato e alle esigenze gestionali
5. **Risk Management di Gruppo** al fine di assicurare la definizione e la gestione di un modello unitario per l'identificazione, la valutazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi al livello di gruppo

L'attuazione del regolamento implica altresì la possibilità di creare funzioni centralizzate o società dedicate, per l'erogazione di servizi o funzioni operative alla Capogruppo ed alle altre società del Gruppo auspicabile là dove sia possibile realizzare economie di scala o rafforzare competenze specifiche, salvaguardando il mantenimento di un adeguato livello di servizio che tenga conto delle singole realtà operative delle società del Gruppo.

Viene, inoltre, previsto un sistema di Comitati della Capogruppo.

I Comitati sono emanazione diretta del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e specializzati in determinate materie; hanno come obiettivo quello della formulazione e condivisione delle strategie/operatività tra gli esponenti di vertice della Capogruppo e delle società del Gruppo. Il numero e la composizione dei medesimi verrà definita in funzione delle esigenze specifiche.

Vengono costituiti fin d'ora i seguenti Comitati, già richiamati in altri punti del presente Regolamento:

- a) **Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance**
- b) **Comitato per le Nomine**
- c) **Comitato per le Remunerazioni**
- d) **Comitato Investimenti Mobiliari di Gruppo**

Per ciò che riguarda il funzionamento, la composizione e le competenze dei Comitati di cui sopra si fa rinvio ai rispettivi Regolamenti.

Potranno, inoltre, far parte delle modalità attuative del presente Regolamento:

1. **Le procedure di Gruppo**
Esse stabiliscono le norme di funzionamento del Gruppo.
2. **Le direttive di Gruppo**
Esse si configurano come disposizioni indirizzate alle Società da parte della Capogruppo.
3. **I collegamenti funzionali diretti**
Essi vengono stabiliti tra i responsabili delle strutture della Capogruppo e i titolari di attività omologhe presso le Società del Gruppo.
4. **Le autorizzazioni preventive**
Esse vengono rilasciate dalla Capogruppo su specifiche tematiche con l'obiettivo di assicurare la coerenza delle scelte gestionali delle singole Società del Gruppo alle politiche del Gruppo.

Indice allegati:

1. Regolamento del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance
2. Regolamento del Comitato per le Nomine
3. Regolamento del Comitato per le Remunerazioni
4. Regolamento del Comitato Investimenti Mobiliari di Gruppo
5. Linee guida nella materia della realizzazione di operazioni con parti correlati e di operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, patrimoniale e organizzativo ovvero atipiche o inusuali poste in essere con parti diverse da quelle correlate

Allegato 1

Regolamento del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance

1 Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per il Controllo Interno e la *Corporate Governance* (il "Comitato") istituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della SARA Assicurazioni S.p.A. (la " Società").

2 Funzioni

2.1 Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di sistema dei controlli interni e di definizione della corporate governance della società, ed in particolare:

- 2.1.1 assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti di definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, di periodica supervisione dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del medesimo, nonché di verifica dell'idoneità delle attività di identificazione e di gestione dei principali rischi aziendali;
- 2.1.2 esprime il proprio parere sul piano di lavoro preparato dai Preposti al controllo interno, e riceve le relazioni periodiche degli stessi;
- 2.1.3 valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato la loro omogeneità tra le Società del Gruppo;
- 2.1.4 valuta le proposte di incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale, il piano di lavoro per la revisione nonché i risultati esposti nella relazione della società di revisione e nella eventuale lettera di suggerimenti dalla medesima predisposta;
- 2.1.5 riferisce sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno al Consiglio di Amministrazione, in occasione delle riunioni consiliari convocate per l'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, esprimendo le proprie valutazioni con riferimento alle materie relative alle attribuzioni delegate;

2.1.6 supporta il Consiglio di Amministrazione nell'attività di definizione dell'assetto di *Corporate Governance* della Società;

2.1.7 svolge i compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà, in seguito, ad esso ulteriormente attribuire con apposite deliberazioni;

2.1.8 pone in essere tutti gli atti comunque inerenti e conseguenti all'assunzione della deliberazione che ne ha fissato le attribuzioni, nonché tutte le altre attività che siano necessarie – oppure anche solo meramente utili – al fine dell'attuazione della medesima deliberazione.

3 Composizione e durata

3.1 Il Comitato è composto da quattro membri del Consiglio di Amministrazione, nominati da quest'ultimo, la maggioranza dei quali non esecutivi.

3.2 Il Comitato dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

3.3 In ogni caso il Comitato decade all'atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Qualora uno o più membri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propri membri che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.1.

3.5 Alle riunioni del Comitato potranno partecipare, su espresso invito del Presidente, anche soggetti terzi, dipendenti e non della Capogruppo.

4 Presidente del Comitato

4.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato.

4.2 Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano d'età.

4.3 Il Presidente presiede le adunanze del Comitato; ne prepara i lavori; dirige, coordina e modera la discussione; rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

5 Adunanze

5.1 Il Comitato si raduna, su invito del suo Presidente, nel luogo da lui fissato a mezzo apposito avviso trasmesso a tutti i suoi membri.

5.2 L'avviso è inoltre trasmesso al Presidente del Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare all'adunanza. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente del Collegio Sindacale, può partecipare alle riunioni il Sindaco Effettivo designato dal Presidente dell'Organo di controllo.

5.3 La convocazione deve essere fatta almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere più breve. In ogni caso, la convocazione deve essere effettuata a mezzo telefax o posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, inviata al numero di utenza telefonica o indirizzo e-mail indicati per lo specifico scopo da ciascun membro del Comitato.

5.4 Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda dal Presidente del Collegio Sindacale.

5.5 Le riunioni del Comitato si tengono con cadenza almeno semestrale e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

5.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

5.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5.8 Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Questi sarà designato dal Presidente nella persona del preposto al Controllo Interno di Gruppo, in apertura di seduta.

5.9 E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano con sistemi audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

6 Relazione al Consiglio

6.1 Il Presidente del Comitato o un altro membro dello stesso, dal primo designato, riferisce, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, sull'attività svolta, formulando specifiche proposte nelle materie di competenza.

7 Gettone di presenza e rimborsi spese

7.1 Ai membri del Comitato spetta, per ciascuna riunione cui abbiano partecipato, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

8 Disposizioni finali

8.1 Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate, in quanto applicabili, le norme di legge e statutarie riguardanti il Comitato Esecutivo della Società.

Allegato 2

Regolamento del Comitato per le nomine

1 Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per le nomine (di seguito, il "Comitato") della Sara Assicurazioni S.p.A. (di seguito, la "Società").

2 Funzioni

2.1 Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di nomine, per quanto riguarda la Capogruppo, dei membri del Comitato Esecutivo e del Direttore Generale, e, per quanto concerne le Società controllate, degli Amministratori, del Presidente, dell'Amministratore Delegato, dei Sindaci e del Direttore Generale.

3 Composizione e durata

3.1 Il Comitato è composto da quattro membri del Consiglio di Amministrazione, nominati da quest'ultimo, la maggioranza dei quali non esecutivi.

3.2 Il Comitato dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

3.3 In ogni caso il Comitato decade all'atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Qualora uno o più membri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propri membri che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.1.

3.5 Alle riunioni del Comitato potranno partecipare, su espresso invito del Presidente, anche soggetti terzi, dipendenti e non della Capogruppo.

4 Presidente del Comitato

4.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato.

4.2 Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano d'età.

4.3 Il Presidente presiede le adunanze del Comitato; ne prepara i lavori; dirige, coordina e modera la discussione; rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, potendo altresì sottoscrivere a nome

del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

5 Adunanze

5.1 Il Comitato si raduna, su invito del suo Presidente, nel luogo da lui fissato a mezzo apposito avviso trasmesso a tutti i suoi membri. Il Comitato deve essere comunque convocato in anticipo rispetto alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo allorché sia prevista, nell'ambito di tali riunioni, la trattazione di materie di competenza.

5.2 L'avviso è inoltre trasmesso al Presidente del Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare all'adunanza. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente del Collegio Sindacale, può partecipare alle riunioni il Sindaco Effettivo designato dal Presidente dell'Organo di controllo.

5.3 La convocazione deve essere fatta almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere più breve. In ogni caso, la convocazione deve essere effettuata a mezzo telefax o posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, inviata al numero di utenza telefonica o indirizzo e-mail indicati per lo specifico scopo da ciascun membro del Comitato.

5.4 Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda dal Presidente del Collegio Sindacale.

5.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

5.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5.7 Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

5.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano con sistemi audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

6 Relazione al Consiglio

6.1 Il Presidente del Comitato o un altro membro dello stesso, dal primo designato, riferisce, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, sull'attività svolta, formulando specifiche proposte nelle materie di competenza.

6.2 Le proposte di nomina alla carica di Amministratore Delegato, di membro del Comitato Esecutivo, di Amministratore nelle Società controllate, di Sindaco, di Direttore Generale, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante i candidati (nonché gli incarichi dagli stessi eventualmente ricoperti) tengono conto anche degli incarichi che ciascun candidato potrebbe essere chiamato a ricoprire nelle Società controllate (Presidente, Amministratore Delegato, Membro del Comitato Esecutivo, Direttore Generale, ecc.).

7 Gettone di presenza e rimborsi spese

7.1 Ai membri del Comitato spetta, per ciascuna riunione cui abbiano partecipato, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

8 Disposizioni finali

8.1 Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate, in quanto applicabili, le norme di legge e statutarie riguardanti il Comitato Esecutivo della Società.

Allegato 3

Regolamento del Comitato per le Remunerazioni

1 Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per le Remunerazioni (di seguito, il "Comitato") della Sara Assicurazioni S.p.A. (di seguito, la "Società").

2 Funzioni

2.1 Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione, per quanto concerne la Capogruppo, dei membri del Comitato Esecutivo e del Direttore Generale, e, per quanto riguarda le Società controllate, degli Amministratori, del Presidente, dell'Amministratore Delegato, e del Direttore Generale; nonché in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione dei Dirigenti della Società Capogruppo e delle controllate.

3 Composizione e durata

3.1 Il Comitato è composto da quattro membri del Consiglio di Amministrazione, nominati da quest'ultimo, la maggioranza dei quali non esecutivi.

3.2 Il Comitato dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

3.3 In ogni caso il Comitato decade all'atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Qualora uno o più membri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propri membri che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.1.

3.5 Alle riunioni del Comitato potranno partecipare, su espresso invito del Presidente, anche soggetti terzi, dipendenti e non della Capogruppo.

4 Presidente del Comitato

4.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato.

4.2 Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano d'età.

4.3 Il Presidente presiede le adunanze del Comitato; ne prepara i lavori; dirige, coordina e modera la discussione; rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

5 Adunanze

5.1 Il Comitato si raduna, su invito del suo Presidente, nel luogo da lui fissato a mezzo apposito avviso trasmesso a tutti i suoi membri. Il Comitato deve essere comunque convocato in anticipo rispetto alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo allorché sia prevista, nell'ambito di tali riunioni, la trattazione di materie di competenza.

5.2 L'avviso è inoltre trasmesso al Presidente del Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare all'adunanza. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente del Collegio Sindacale, può partecipare alle riunioni il Sindaco Effettivo designato dal Presidente dell'Organo di controllo.

5.3 La convocazione deve essere fatta almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere più breve. In ogni caso, la convocazione deve essere effettuata a mezzo telefax o posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, inviata al numero di utenza telefonica o indirizzo e-mail indicati per lo specifico scopo da ciascun membro del Comitato.

5.4 Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda dal Presidente del Collegio Sindacale.

5.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

5.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5.7 Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

5.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano con sistemi audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali

presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

6 Relazione al Consiglio

6.1 Il Presidente del Comitato o un altro membro dello stesso, dal primo designato, riferisce, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, sull'attività svolta, formulando specifiche proposte nelle materie di competenza.

7 Gettone di presenza e rimborsi spese

7.1 Ai membri del Comitato spetta, per ciascuna riunione cui abbiano partecipato, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

8 Disposizioni finali

8.1 Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate, in quanto applicabili, le norme di legge e statutarie riguardanti il Comitato Esecutivo della Società.

Allegato 4

Regolamento del Comitato Investimenti Mobiliari di Gruppo

1 Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Investimenti Mobiliari di Gruppo (il "Comitato") istituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della SARA Assicurazioni S.p.A. (la " Società Capogruppo").

2 Funzioni

2.1 Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di profilo di rischio e linee guida degli investimenti mobiliari al fine di massimizzarne valore e rendimento in relazione agli scenari macroeconomici proponendo un asset allocation coerente con gli obiettivi aziendali e in linea con le normative di vigilanza. Ciò, anche tenendo conto delle specifiche esigenze derivanti dal business di presenza delle singole società.

2.2 Il Comitato, inoltre, curerà l'elaborazione di un sistema di controlli sugli asset, basato su parametri numerici che misurino il rischio ammesso sui diversi aspetti della gestione finanziaria in coerenza con il sistema dei controlli richiesto dalla normativa Isvap.

Il sistema di controllo sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione e sarà successivamente applicato periodicamente e sistematicamente a cura del Comitato, che riferirà sugli esiti al Consiglio stesso.

2.3 Il Comitato, sulla base dei report ricevuti dalle funzioni interessate, informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione proponendo eventuali interventi correttivi o migliorativi.

3 Composizione e durata

3.1 Il Comitato è composto da quattro membri ossia da tre appartenenti al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e dal Direttore generale di Gruppo.

3.2 Il Comitato dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

3.3 In ogni caso il Comitato decade all'atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Qualora uno o più membri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione.

3.5 Alle riunioni del Comitato sono invitati gli Amministratori Delegati/Direttori Generali di tutte le Società controllate; potranno partecipare alle riunioni tutti coloro i quali saranno all'uopo invitati dal Presidente.

4 Presidente del Comitato

4.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato appartenenti al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

4.2 Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano d'età appartenente al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e, nel caso di assenza di membri del Comitato appartenenti al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, dal Direttore Generale di Gruppo.

4.3 Il Presidente presiede le adunanze del Comitato; ne prepara i lavori; dirige, coordina e modera la discussione; rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

5 Adunanze

5.1 Il Comitato si raduna, su invito del suo Presidente, nel luogo da lui fissato a mezzo apposito avviso trasmesso a tutti i suoi membri.

5.2 La convocazione deve essere fatta almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere più breve. In ogni caso, la convocazione deve essere effettuata a mezzo telefax o posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, inviata al numero di utenza telefonica o indirizzo e-mail indicati per lo specifico scopo da ciascun membro del Comitato.

5.3 Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda dal Presidente del Collegio Sindacale.

5.4 Le riunioni del Comitato si tengono prima di ogni Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

5.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

5.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5.7 Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

5.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano con sistemi audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

6 Relazione al Consiglio

6.1 Il Presidente del Comitato o un altro membro dello stesso, dal primo designato, riferisce, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, sull'attività svolta, formulando specifiche proposte nelle materie di competenza.

7 Gettone di presenza e rimborsi spese

7.1 Ai membri del Comitato spetta, per ciascuna riunione cui abbiano partecipato, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

8 Disposizioni finali

8.1 Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate, in quanto applicabili, le norme di legge e statutarie riguardanti il Comitato Esecutivo della Società.

Allegato 5

LINEE GUIDA NELLA MATERIA DELLA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATI E DI OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E ORGANIZZATIVO OVVERO ATIPICHE O INUSUALI POSTE IN ESSERE CON PARTI DIVERSE DA QUELLE CORRELATE

Premessa

Il presente documento ha per finalità quella di formalizzare alcune regole di governo societario per quel che concerne il compimento, da parte della Società e delle sue controllate, delle operazioni con parti correlate e delle operazioni aventi maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario ovvero delle operazioni atipiche o inusuali poste in essere con parti diverse da quelle correlate.

In particolare, la procedura di seguito illustrata, incrementando la trasparenza della gestione della società, consente a ciascun amministratore di condividere la gestione stessa in maniera più consapevole e informata; inoltre, attraverso la procedura in argomento si attivano i flussi informativi tra gli Organi amministrativi competenti volti, da un lato, a sancire la "centralità" dell'Organo di gestione della Società nel suo *plenum* e, dall'altro, a rinforzare le funzioni di controllo interno.

L'attenzione, in questa sede, è quindi rivolta a stabilire i termini e le modalità di gestione dei predetti flussi informativi diretti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale (necessari per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza), in modo che siano garantiti, da un lato, il diritto dell'Organo di Controllo di assolvere ai compiti di vigilanza ad esso demandati dalla legge e, dall'altro, la correttezza e la trasparenza nella gestione dell'attività della Società, in quanto Capogruppo, in linea con la *best practice* societaria.

A tal fine, vengono qui di seguito individuate le tipologie delle operazioni oggetto di disciplina ed i soggetti tenuti ad assicurare la completezza e la tempestività dei relativi flussi informativi,

In particolare, si identificano le seguenti fattispecie di operazioni:

- 1) le operazioni con parti correlate**, ivi comprese quelle infragruppo;
- 2) le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, patrimoniale e organizzativo** e le **operazioni atipiche o inusuali** poste in essere con parti diverse da quelle indicate al punto 1).

Operazioni con Parti correlate

1. Definizione di Parte Correlata

Per Parti correlate si intendono:

- (a) i soggetti che controllano¹ sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con SARA Assicurazioni S.p.A.;
- (b) le società collegate a SARA Assicurazioni S.p.A.;
- (c) le persone fisiche che hanno direttamente o indirettamente un potere di voto in SARA Assicurazioni S.p.A. tale da potervi esercitare un'influenza notevole e i loro stretti familiari²;
- (d) coloro ai quali sono attribuite responsabilità strategiche nel Gruppo SARA Assicurazioni³ e i loro stretti familiari;
- (e) le imprese nelle quali è posseduto, direttamente o indirettamente, un rilevante potere di voto da qualunque persona fisica descritta in (c) o in (d) o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza notevole.

Ai sensi del Principio contabile internazionale "IAS 24", per controllo deve intendersi il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una società al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività.

Pertanto si considerano comunque società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria;
- 3) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;

¹ Anche attraverso la stipulazione di patti parasociali di cui all'art. 122, comma 1, del TUF.

² Si considerano, a titolo non esaustivo, **stretti familiari** di un soggetto il coniuge, i parenti e affini fino al quarto grado, i conviventi nonché i parenti e gli affini fino al quarto grado del coniuge o dei conviventi..Si considerano inoltre stretti familiari le persone a carico del soggetto di cui alle lettere c) e d), del coniuge o dei conviventi. Lo "IAS 24" richiede infatti al singolo esponente aziendale una valutazione di tipo sostanziale tesa ad individuare, oltre alle persone definibili "a carico" del dichiarante, tutte le altre persone che comunque possono influenzare il dichiarante nei suoi rapporti con il Gruppo SARA Assicurazioni, o che possono dal dichiarante essere influenzate nei propri rapporti con il Gruppo SARA Assicurazioni.

³ Intendendosi per tali gli Amministratori (esecutivi o meno) ed i Sindaci, i Direttori Generali ed i Vice Direttori Generali delle Società del Gruppo SARA Assicurazioni nonché i Direttori Centrali della Capogruppo

4) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria.

Ai sensi del Principio contabile internazionale "IAS 28", una società si ritiene collegata quando chi vi partecipa ha un'influenza notevole e non è né una controllata né una *joint venture*. Per influenza notevole deve intendersi il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali di una società senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume quando nell'Assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Ai fini del presente Regolamento, si considerano comunque parti correlate gli Automobil Club locali e provinciali, in quanto aderenti alla federazione nazionale al cui vertice è posto l'Ente controllante A.C.I.

Non rientrano comunque nella definizione di Parte correlata⁴:

- a) due società che abbiano semplicemente un amministratore in comune;
- b) i) i finanziatori, ii) i sindacati, iii) le imprese di pubblici servizi, iv) le amministrazioni pubbliche, nel corso dei loro normali rapporti con l'impresa e in virtù solo di quei rapporti;
- c) un singolo cliente, fornitore, distributore o agente con il quale le società del Gruppo SARA Assicurazioni S.p.A. effettuano un rilevante volume d'affari, unicamente in virtù della dipendenza economica che ne deriva.

2. Operazioni con Parti correlate

Un'operazione con una Parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni fra Parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia pattuito un corrispettivo.

Le operazioni con Parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale come di seguito meglio specificato.

Le operazioni con Parti correlate hanno natura di:

- Operazione Ordinaria;
- Operazione Non Ordinaria.

⁴ Secondo quanto previsto dal par. 6 dello "IAS 24".

Per Operazione Ordinaria si intende quella che per oggetto, natura, caratteristiche e/o condizione, rientra nella gestione ordinaria e non presenta elementi di criticità con riferimento ai rischi inerenti alla controparte e/o al tempo di perfezionamento, avente ad oggetto attività di natura corrente ed effettuata secondo condizioni standard (intendendosi per tali quelle concluse alle normali condizioni di mercato o comunque in linea con le condizioni previste per i normali rapporti con soggetti che non rappresentino Parti correlate).

Per Operazione Non Ordinaria si intende comunque sotto il profilo oggettivo quella:

- a) riguardante la cessione o l'acquisizione a qualunque titolo di partecipazioni;
- b) riguardante la cessione o l'acquisizione, a qualunque titolo, di aziende, di rami d'azienda, di immobili e di rapporti giuridici in blocco⁵, di valore superiore ad Euro 2.500.000, ove effettuate nei confronti di controparte correlata terza, e di controvalore superiore ad Euro 1.000.000, ove effettuate infragruppo;
- c) riguardante la formalizzazione di alleanze strategiche, di patti parasociali, di rapporti di partnership, di accordi commerciali aventi rilevante valenza strategica;
- d) avente ad oggetto fusione, scissione, ovvero conferimenti in natura in società di capitali;
- e) avente ad oggetto la concessione di finanziamenti e di garanzie per importi superiori a Euro 2.500.000, ove effettuate nei confronti di controparte correlata terza, e di controvalore superiore ad Euro 1.000.000, ove effettuate infragruppo;
- f) avente ad oggetto trattati di riassicurazione relativi a portafogli di rischi di SARA Assicurazioni S.p.A. e/o di sue controllate, ogniqualevolta la parte di tali portafogli di rischi sia pari o superiore al 50% del totale;
- g) avente controvalore superiore ad Euro 2.500.000, ove effettuate nei confronti di controparte correlata terza, e di controvalore superiore ad Euro 1.000.000, ove effettuate infragruppo, in tutti i casi in cui le operazioni non sono poste in essere a condizioni di mercato ovvero alle medesime condizioni applicate a soggetti diversi dalle Parti correlate.

⁵ Ex articolo 58 TUB.

Sono altresì Non Ordinarie le operazioni che possono risultare atipiche ovvero inusuali, in particolare sotto il profilo dell'onerosità o della rischiosità, per:

- a) corrispettivo, tassi di interesse applicati, garanzie o termini di rimborso;
- b) carenza di apparenti motivazioni di logica economica;
- c) divergenza tra la sostanza e la forma;
- d) esecuzione in base a procedure anomale;
- e) difformità rispetto alla normale gestione d'impresa, soprattutto se effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio,
- f) concentrazione di rischio, ove tale parametro non risulti in linea con le condizioni praticate dal mercato al tempo dell'operazione ed intendendosi per condizioni di mercato quelle in essere tra parti non correlate ed indipendenti.

Tra le operazioni con Parti correlate assumono particolare rilievo le operazioni con società infragruppo. (Operazioni Infragruppo). Sono Operazioni Infragruppo le operazioni realizzate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, tra Società i cui bilanci vengono consolidati nel bilancio della Capogruppo con il metodo integrale nonché le operazioni realizzate da SARA Assicurazioni e le sue controllate con i soggetti che controllano SARA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 commi 1 e 2 del cod. civ.

3. Identificazione delle Parti correlate

3.1 Identificazione tramite autodichiarazione

I soggetti indicati al par. 1 lett. c) e d) rilasciano e aggiornano una dichiarazione con la quale certificano la propria qualità di Parte Correlata ed indicano eventuali altri soggetti da considerare Parte Correlata del Gruppo SARA Assicurazioni.

L'autodichiarazione deve essere rilasciata su specifico formulario predisposto dalla Segreteria Legale e Societaria di SARA Assicurazioni. La Segreteria Legale e Societaria di SARA Assicurazioni provvederà a richiedere, con cadenza semestrale in occasione della predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale, l'aggiornamento delle autodichiarazioni.

3.2 Identificazione di altre Parti Correlate

Tutte le Direzioni di SARA Assicurazioni S.p.A. concorrono ad individuare e segnalare alla Segreteria Legale e Societaria di SARA Assicurazioni per il seguito

di competenza, le Parti correlate del Gruppo ed in particolare i soggetti di cui ai punti (a) e (b) della definizione di cui al paragrafo 1.

Tutti i soggetti segnalati ed identificati come Parti correlate sono oggetto di specifica informativa, anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), dalla Segreteria Legale e Societaria di SARA Assicurazioni.

4. Archivio Unico di Gruppo

E' istituito l' "Archivio Unico delle Parti correlate di Gruppo e delle Operazioni con Parti correlate" (di seguito "Archivio") su supporto informatico. Si compone di due Sezioni: Parti correlate di Gruppo e Operazioni con Parti correlate.

4.1 Sezione I: Parti correlate di Gruppo

Sono raccolti nella Sezione I dell'Archivio i dati dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2. L'onere dell'inserimento, dell'aggiornamento e della rimozione dei dati identificativi delle Parti correlate è demandato alla Segreteria Legale e Societaria di SARA Assicurazioni che ne garantisce la completezza e l'integrità sulla base delle autocertificazioni e delle segnalazioni ricevute.

Le informazioni contenute nella Sezione I dell'Archivio sono accessibili a tutte le Società del Gruppo da parte dei soggetti autorizzati dalla citata Segreteria Legale e Societaria di SARA Assicurazioni.

4.2. Sezione II: Operazioni con Parti correlate

Le operazioni con Parti correlate costituiscono la Sezione II dell'Archivio. L'onere dell'inserimento dei dati identificativi delle operazioni con Parti correlate è demandato alla Segreteria Legale e Societaria di SARA Assicurazioni sulla base delle segnalazioni effettuate, nelle modalità individuate, da tutte le unità organizzative delle Società del Gruppo.

Il contenuto della Sezione II dell'Archivio costituirà la base con la quale verranno prodotti i *report* periodici con i quali dovrà essere relazionato il Consiglio di Amministrazione di SARA Assicurazioni S.p.A.

Tale relazione dovrà risultare composta da due parti: la prima contenente informazioni in forma aggregata riguardante le operazioni Ordinarie e la seconda informazioni sulle operazioni Non Ordinarie.

In tale documento si evidenzieranno anche eventuali casi di mancata ricezione delle autocertificazioni.

La documentazione trasmessa al Consiglio di Amministrazione rappresenterà la base documentale per l'esposizione, laddove previsto, nel bilancio civilistico e consolidato di SARA Assicurazioni e nei bilanci delle Società del Gruppo SARA.

5. Individuazione operazioni con Parti correlate

Le Società del Gruppo devono mantenere una attenta vigilanza sulle Operazioni con Parti correlate.

Lo strumento finalizzato a supportare le Società del Gruppo in tali attività è la Sezione I dell' "Archivio" di cui al precedente punto 4.1 mediante il quale è possibile conoscere se una determinata controparte con la quale si stanno instaurando rapporti commerciali, societari, strategici o di altro tipo, è Parte correlata.

Tutte le direzioni della Capogruppo nonché tutte le unità organizzative/funzioni delle controllate, stante la potenziale indefinita ampiezza delle categorie di operazioni con Parti correlate, devono consultare periodicamente il suddetto "Archivio" al fine di riconoscere nella controparte una Parte correlata e conseguentemente adottare un iter deliberativo conforme alla previsioni del presente regolamento.

5.1 Operazioni Ordinarie

Le operazioni aventi ad oggetto attività di natura corrente ed effettuate secondo condizioni standard sono rimesse alla competenza deliberativa degli organi competenti secondo le vigenti disposizioni interne.

Con riferimento ad ogni trimestre di esercizio sociale, di dette operazioni deve essere data informativa al Consiglio di Amministrazione di Sara Assicurazioni S.p.A. nella prima adunanza utile successiva alla fine del trimestre di riferimento mediante la produzione di un report contenente le informazioni in forma aggregata a cura della Segreteria Legale e Societaria di Sara Assicurazioni S.p.A.

All'individuazione delle operazioni della specie, che dovranno confluire nel succitato documento, concorreranno tutti coloro che, perfezionano un'operazione con una Parte correlata censita nell' "Archivio".

La documentazione può essere costituita anche da output prodotti dal sistema informativo laddove siano state attivate procedure automatizzate per la rilevazione di operazioni con parti correlate.

5.2 Operazioni Non Ordinarie

Le operazioni Non Ordinarie sono riservate alla competenza deliberativa ovvero a quella autorizzativa (nel caso di operazioni che coinvolgono Parti correlate che le società controllate intendono perfezionare) del Consiglio di Amministrazione di Sara Assicurazioni S.p.A.

Ne consegue che chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve astenersi dal perfezionare operazioni della specie se non preventivamente deliberate.

Nel caso in parola sarà compito della singola Società del Gruppo, contattare la Segreteria Legale e Societaria di Sara Assicurazioni S.p.A. al fine di sottoporre l'operazione all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Sara Assicurazioni S.p.A. e ricevere la relativa autorizzazione.

Le singole operazioni Non Ordinarie con Parti correlate sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione di Sara Assicurazioni S.p.A. con espressa indicazione:

- a) del fatto che l'operazione rientra nella categoria delle Parti correlate;
- b) del motivo per cui l'operazione rientra nella categoria delle Parti correlate;
- c) della ragione, anche economica, che giustifica la proposta di deliberazione;
- d) degli eventuali profili di non ordinarietà della operazione in discorso;
- e) degli eventuali profili di reciproca convenienza economica e di sussistenza di un concreto interesse delle parti, anche di natura compensativa;
- f) della ricorrenza di eventuali ulteriori operazioni con Parti correlate effettuate recentemente con la controparte;
- g) degli eventuali profili di rischio per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Sara Assicurazioni S.p.A. stabilisce la documentazione ritenuta necessaria a dar corso ad ogni singola operazione.

Nel caso di operazione Non Ordinaria il Consiglio di Amministrazione di Sara Assicurazioni S.p.A. può deliberare che venga acquisita una *fairness opinion* sostanziale da parte di qualificato esperto indipendente e/o una *legal opinion* attestante la regolarità formale della procedura espletata.

Ove un Amministratore od un Sindaco di Sara Assicurazioni S.p.A. abbia un interesse, anche indiretto o semplicemente potenziale in operazioni con Parti correlate Non Ordinarie, informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'esistenza di tale interesse e sulle circostanze dello stesso.

Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, patrimoniale e organizzativo e operazioni atipiche o inusuali poste in essere con parti diverse da quelle correlate

Sono considerate operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, patrimoniale e organizzativo le operazioni di seguito indicate, concluse anche per il tramite di società controllate, le quali oltrepassino le soglie di valore indicate in appresso:

- 1) le emissioni di strumenti finanziari per qualsiasi controvalore;
- 2) la concessione di finanziamenti e garanzie, per importi sempre **superiori a 5 milioni di Euro (anche se frazionate)**;
- 3) le operazioni di fusione o scissione per qualsiasi valore del totale attivo della società incorporanda (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione
- 4) le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda o di portafoglio per qualsiasi importo.
- 5) le operazioni di investimento e disinvestimento di immobili per importi superiori a 5 milioni di Euro.
- 6) le variazioni del top management intendendosi per tale, ed a questi fini, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e cariche equivalenti;
- 7) le riorganizzazioni aziendali significative non esplicitate in piani industriali della società.

Sono operazioni atipiche o inusuali quelle che si caratterizzano sotto il profilo dell'onerosità o della rischiosità, per:

- a) corrispettivo, tassi di interesse applicati, garanzie o termini di rimborso;
- b) carenza di apparenti motivazioni di logica economica;
- c) divergenza tra la sostanza e la forma;
- d) esecuzione in base a procedure anomale;
- e) difformità rispetto alla normale gestione d'impresa, soprattutto se effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio,
- f) concentrazione di rischio, ove tale parametro non risulti in linea con le condizioni praticate dal mercato al tempo dell'operazione ed intendendosi per condizioni di mercato quelle in essere tra parti non correlate ed indipendenti.

Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, patrimoniale e organizzativo e operazioni atipiche o inusuali poste in essere con parti diverse da quelle correlate, sono soggette alla medesima disciplina prevista dal

presente Regolamento per le operazioni con Parti correlate aventi natura non ordinaria di cui al precedente paragrafo 5.2.

Procedura informativa al Collegio Sindacale avente ad oggetto l'attività svolta e le operazioni di che trattasi

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Organi amministrativi competenti, riferisce al Collegio Sindacale

- a) sull'attività svolta, ed in particolare
- b) sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
- c) sulle operazioni significative con parti correlate
- d) sulle operazioni atipiche e/o inusuali aventi significatività.

L'informativa viene resa in occasione delle riunioni consiliari e di quelle del Comitato Esecutivo e comunque con una periodicità almeno trimestrale.

Le predette informative concernono non solo le attività esecutive delle operazioni già deliberate dal Consiglio di amministrazione ma anche le iniziative intraprese dagli Organi amministrativi competenti, anche per il tramite delle società controllate, nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, ivi comprese le decisioni assunte ed i progetti avviati.

* * *

Ultima versione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Sara Assicurazioni S.p.A. del 27 aprile 2007

NORMATIVA RICHIAMATA

D.Lgs. 24-02-1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Art. 122 - Patti parasociali

1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:

- a) comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

- a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
- d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.

Principi contabili

IAS 24

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 24 (RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)

Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio originariamente approvato nel marzo 1984. Esso è presentato con la impostazione rivista nella terminologia adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

SOMMARIO

Paragrafi

Ambito di applicazione 1-4

Definizioni 5-6

Problematiche connesse ai rapporti fra le parti correlate 7-17

Informazioni integrative 18-25

Data di entrata in vigore 26

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. *Il presente Principio deve essere applicato in presenza di parti correlate e di operazioni fra l'impresa che redige il bilancio e le controparti correlate. Le disposizioni del presente Principio si applicano ai bilanci di ciascuna impresa che redige il bilancio.*

2. *Il presente Principio si applica solo ai rapporti con parti correlate descritti nel paragrafo 3, con le precisazioni di cui al paragrafo 6.*

3. Il presente Principio tratta solo i rapporti con parti correlate descritti nei punti da (a) ad (e):

(a) le imprese che direttamente, o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, controllano, o sono controllate dalla o sono sotto un comune controllo con, la società che redige il bilancio. (l'universo descritto è rappresentato dalle società controllanti, controllate e consociate);

(b) le società collegate (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate);

(c) le persone fisiche che hanno direttamente o indirettamente un potere di voto nell'impresa che redige il bilancio che conferisca loro un'influenza dominante sull'impresa e i loro stretti familiari (1).

(d) i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio, compresi amministratori e funzionari della società e gli stretti familiari di tali persone;

(1) Si considerano stretti familiari di una persona fisica coloro che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dalla persona interessata nei loro rapporti con l'impresa.

13.10.2003 IT L 261/221 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
N. 24

(e) le imprese nelle quali è posseduto, direttamente o indirettamente, un rilevante potere di voto da qualunque persona fisica descritta in (c) o in (d) o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza notevole. Questo caso comprende le imprese possedute dagli amministratori o dai maggiori azionisti dell'impresa che redige il bilancio e le imprese che hanno un dirigente con responsabilità strategiche in comune con l'impresa che redige il bilancio.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non solamente alla sua forma giuridica.

4. Non è richiesta l'illustrazione di operazioni:

- (a) *nel bilancio consolidato con riferimento a operazioni con parti correlate;*
- (b) *nel bilancio della capogruppo quando questo è contestualmente al bilancio consolidato reso disponibile o pubblicato;*
- (c) *nel bilancio di una società controllata interamente posseduta se la sua capogruppo ha la sede nello stesso Paese e presenta il bilancio consolidato in quello stesso Paese; e*
- (d) *nel bilancio di imprese a controllo statale con riferimento a operazioni con altre imprese a controllo statale.*

DEFINIZIONI

5. I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:

Parti correlate — *i soggetti sono considerati correlati se uno di essi ha la capacità di controllare l'altro o di esercitare un'influenza notevole sull'assunzione di decisioni operative e finanziarie dell'altro soggetto.*

Operazione con parti correlate — *un trasferimento di risorse o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.*

Controllo — *possesso, diretto o indiretto tramite società controllate, di più della metà del potere di voto di un'impresa, o partecipazione sostanziale nel potere di voto e potere di determinare, in virtù di clausole statutarie o accordi, le politiche finanziarie e operative di gestione delle imprese.*

Influenza notevole (per gli scopi del presente Principio) — *partecipazione nelle decisioni sulle politiche finanziarie e operative di un'impresa, ma non il loro controllo. Un'influenza notevole può essere esercitata in vari modi, di solito tramite rappresentanti nel consiglio di amministrazione ma anche attraverso, per esempio, partecipazione al processo di definizione delle politiche aziendali, operazioni rilevanti fra società, scambio di personale direttivo o dipendenza da conoscenze tecniche. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. In caso di possesso di azioni, l'influenza notevole è presunta secondo quanto previsto dalla definizione contenuta nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.*

6. Nel contesto del presente Principio le seguenti situazioni non rientrano nella definizione di parti correlate:

(a) due società che abbiano semplicemente un amministratore in comune, nonostante i paragrafi 3 (d) ed (e) sopra riportati (ma è necessario prendere in considerazione l'eventualità, e accertare la probabilità, che l'amministratore possa condizionare le politiche di entrambe le società nei rapporti reciproci);

- b) (i) finanziatori;
 (ii) sindacati;
 (iii) imprese di pubblici servizi;
 (iv) amministrazioni pubbliche,

nel corso dei loro normali rapporti con l'impresa e in virtù solo di quei rapporti (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'impresa o partecipare al suo processo di definizione delle scelte); e

(c) un singolo cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente con il quale l'impresa effettua un rilevante volume di affari unicamente in virtù della dipendenza economica che ne deriva.

PROBLEMATICHE CONNESSE AI RAPPORTI FRA PARTI CORRELATE

7. I rapporti fra parti correlate sono molto frequenti. Le imprese, infatti, svolgono parte della loro attività attraverso società controllate o collegate e acquisiscono partecipazioni in altre imprese — a scopo di investimento o per ragioni commerciali — di tale rilevanza che la società partecipante può controllare o esercitare un'influenza notevole sulle decisioni operative e finanziarie della sua partecipata.

8. I rapporti con parti correlate possono avere un effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sui risultati operativi dell'impresa. Le parti correlate possono effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero. Inoltre, operazioni con parti correlate possono essere effettuate a corrispettivi differenti da quelli intercorrenti fra imprese indipendenti.

9. I risultati operativi e la situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa possono essere influenzati da rapporti con controparti correlate anche nel caso in cui non si verificano operazioni con le stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente per influire sulle operazioni dell'impresa con altre parti. Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte commerciale a partire dal momento dell'acquisizione da parte della capogruppo di un'altra controllata che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una società può astenersi da compiere determinate operazioni a causa dell'influenza notevole di un'altra. La capogruppo, per esempio, può decidere che una controllata non si impegni in attività di ricerca e sviluppo.

10. Poiché per la direzione aziendale esiste un'intrinseca difficoltà nel determinare l'effetto di influenze che precludono l'effettuazione di operazioni, l'illustrazione di tali effetti non è richiesta dal presente Principio.

11. La rilevazione contabile di un trasferimento di risorse si basa, di solito, sul prezzo concordato fra le parti. Fra società indipendenti il prezzo concordato è un prezzo normale. Le parti correlate, nel processo di determinazione del prezzo, possono avere un grado di flessibilità che non esiste in operazioni fra società indipendenti.

12. Sono utilizzati vari metodi per stabilire i prezzi delle operazioni tra parti correlate.

13. Un modo per determinare il prezzo di un'operazione fra parti correlate è il criterio del confronto con il prezzo non controllato; il prezzo è determinato con riferimento a merci similari vendute in un mercato economicamente simile a un acquirente indipendente dal venditore. Questo criterio è spesso utilizzato quando le merci e i servizi oggetto di un'operazione fra parti correlate, e le relative condizioni, sono simili a quelle di una normale operazione commerciale. È spesso utilizzato anche per determinare il costo dei finanziamenti.

14. Quando le merci sono trasferite fra parti correlate prima della vendita a una parte indipendente, spesso è utilizzato il criterio del prezzo di rivendita. In base a questo criterio il prezzo di rivendita è ridotto di un margine che rappresenta il valore con il quale un rivenditore dovrebbe cercare di coprire i suoi costi e realizzare un adeguato profitto, per arrivare a un prezzo di trasferimento al rivenditore. La determinazione del margine adeguato per il rivenditore comporta problemi di valutazione. Questo criterio è utilizzato anche per i trasferimenti di altre risorse, quali diritti e servizi.

15. Un altro approccio è il metodo a margine garantito («cost-plus-method»), in base al quale un adeguato margine viene aggiunto al costo del fornitore. Si possono incontrare difficoltà nella determinazione sia degli elementi di costo attribuibili sia del margine. Tra i parametri di valutazione che possono agevolare la determinazione dei prezzi di trasferimento possono essere considerati i rendimenti sul volume d'affari o sul capitale impiegato rilevati in attività analoghe.

16. Talvolta i prezzi delle operazioni fra parti correlate non possono essere determinati con uno dei metodi descritti sopra nei paragrafi da 13 a 15, oppure non viene addebitato alcun prezzo, come nel caso della prestazione gratuita di servizi amministrativi e della concessione di dilazioni su un debito senza addebito di interessi.

17. Per altro alcune operazioni non avrebbero avuto luogo se il legame non fosse esistito. Per esempio, una società che ha venduto al costo gran parte della sua produzione alla sua società capogruppo non avrebbe potuto trovare un cliente alternativo se la società capogruppo non avesse acquistato le merci.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

18. Le legislazioni di molti Paesi richiedono che il bilancio fornisca informazioni integrative su certe categorie di operazioni con parti correlate. In particolare a causa della natura fiduciaria dei rapporti con l'impresa, l'attenzione è focalizzata sulle operazioni con gli amministratori, in particolare sulle loro remunerazioni e sui finanziamenti loro concessi, sull'illustrazione di operazioni significative tra società, sulle partecipazioni e sui saldi con società del gruppo e collegate e con gli amministratori. Lo IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate e lo IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate richiedono l'indicazione di un elenco delle società controllate e delle collegate significative. Lo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, richiede l'indicazione dei componenti straordinari e dei proventi e costi compresi nell'utile lordo o nella perdita dell'attività ordinaria che siano di dimensione, natura o incidenza tale per cui la loro indicazione sia rilevante per comprendere il risultato economico d'esercizio dell'impresa.

19. Seguono esempi di situazioni nelle quali operazioni con parti correlate possono richiedere informativa da parte della società che redige il bilancio nell'esercizio nel quale esse hanno avuto luogo:

- acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- acquisti o vendite di immobili e altre attività;
- prestazione o ottenimento di servizi;
- contratti di agenzia;
- contratti d'affitti e di leasing;
- trasferimento di ricerca e sviluppo;
- accordi di licenza;
- finanziamenti (compresi prestiti e conferimenti di capitale in denaro o in natura);
- garanzie personali e collaterali; e
- contratti di servizi amministrativi.

20. *I rapporti di controllo tra parti correlate devono essere indicati indipendentemente dal fatto che siano state effettuate operazioni fra tali soggetti.*

21. Allo scopo di fornire all'utilizzatore del bilancio la possibilità di formarsi un'opinione circa gli effetti dei rapporti con parti correlate sull'impresa che redige il bilancio, è opportuno illustrare i rapporti di controllo indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state effettuate operazioni.

22. *Se sono state effettuate operazioni con parti correlate, l'impresa che presenta il bilancio deve indicare la natura dei rapporti con parti correlate così come i tipi e i dettagli delle operazioni necessari per la comprensione del bilancio.*

23. Gli elementi necessari per la comprensione del bilancio includono normalmente:

- (a) il volume delle operazioni, in valore assoluto o percentuale;
- (b) valore assoluto o percentuale dei saldi di bilancio;
- (c) politiche dei prezzi.

24. *Elementi di natura omogenea possono essere indicati cumulativamente salvo quando l'indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con controparti dipendenti sul bilancio dell'impresa che presenta il bilancio.*

25. Nel bilancio consolidato non è necessaria l'indicazione di operazioni fra società del gruppo perché esse presentano l'informativa sulla capogruppo e sulle società controllate come una singola impresa. Le operazioni con le società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto non sono eliminate e, perciò, richiedono l'indicazione distinta come operazioni con parti correlate.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

26. *Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1986 o da data successiva.*

IAS 28

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)

Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate

Lo IAS 28 è stato approvato dal Board nel novembre 1988.

Nel novembre 1994, il testo dello IAS 28 è stato rivisto nella forma per poter essere presentato con l'impostazione rivista nella terminologia adottata per i principi contabili internazionali a partire dal 1991 (IAS 28 (rivisto nella forma nel 1994)). Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

Nel luglio 1998, i paragrafi 23 e 24 dello IAS 28 (rivisto nella forma nel 1994) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.

Nel dicembre 1998, lo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, ha modificato i paragrafi 7, 12 e 14 dello IAS 28. Le modifiche sostituiscono i riferimenti allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con riferimenti allo IAS 39.

Nel marzo 1999, il paragrafo 26 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con riferimenti allo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, e per essere reso conforme allo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Nell'ottobre 2000, il paragrafo 8 è stato rivisto per essere reso coerente con paragrafi simili in altri connessi Principi contabili internazionali e il paragrafo 10 è stato eliminato. I cambiamenti apportati ai paragrafi 8 e 10 dello IAS 28 entrano in vigore quando l'impresa applica lo IAS 39 per la prima volta.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 28:

- SIC-3: Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate; e
- SIC-20: Contabilizzazione del metodo del patrimonio netto— Rilevazione di perdite;
- SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.

SOMMARIO

Paragrafi

Ambito di applicazione 1-2

Definizioni 3-7

Influenza notevole 4-5

Metodo del patrimonio netto 6

Criterio del costo 7

Bilancio consolidato 8-11

Bilancio proprio della società partecipante 12-15

Applicazione del metodo del patrimonio netto 16-24

Perdite durevoli di valore 23-24

Imposte sul reddito 25

Sopravvenienze 26

Informazioni integrative 27-28

Data di entrata in vigore 29

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute

nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio deve essere applicato dalla partecipante per la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate.

2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 3, Bilancio consolidato, per la parte che riguarda la contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.

DEFINIZIONI

3. I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:

Una collegata è un'impresa nella quale la partecipante ha un'influenza notevole e che non è né unacontrollata né una joint venture per la partecipante.

Con influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della partecipata senza averne il controllo.

Il controllo (per le finalità del presente Principio) è il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi.

Una controllata è un'impresa controllata da un'altra impresa (indicata come capogruppo).

Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. Il conto economico riflette la quota dei risultati d'esercizio della partecipata spettante alla partecipante.

Il criterio del costo è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è rilevata al costo. Il conto economico riflette i proventi derivanti dalla partecipazione solo nella misura in cui la partecipante riceve dividendi dagli utili portati a nuovo dalla partecipata e generati successivamente alla data di acquisizione.

Influenza notevole

4. Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un'influenza notevole, a meno che possa essere chiaramente dimostrato che non è così (1). Viceversa, se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell'assemblea della collegata, si suppone che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza possa essere chiaramente dimostrata. Anche se una partecipante possiede la maggioranza o ha un controllo di fatto, ciò non preclude necessariamente a un'altra partecipante di avere un'influenza notevole.

5. L'esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della collegata;
- (b) la partecipazione alla definizione delle politiche aziendali;
- (c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente; o
- (e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Metodo del patrimonio netto

6. Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota spettante alla partecipante degli utili o delle perdite della collegata realizzati dopo la data di acquisizione. I dividendi ricevuti da una collegata devono ridurre il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche della quota posseduta dalla partecipante nella collegata, derivanti da modificazioni nel patrimonio netto della collegata che non siano transitate nel conto economico. Tali modificazioni comprendono quelle derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti, macchinari e partecipazioni, da differenze di conversione delle valute estere e dalla rettifica di differenze relative ad aggregazioni di imprese (1).

Criterio del costo

7. Con il criterio del costo, una partecipante registra la sua partecipazione nella collegata al costo. La partecipante rileva i proventi solo nella misura in cui essa riceva dividendi dagli utili portati a nuovo dalla collegata e generati successivamente alla data di acquisizione. I dividendi percepiti in eccesso rispetto a quelli accumulati successivamente alla data di acquisizione devono essere considerati come realizzo della partecipazione e devono essere dedotti dal costo della partecipazione.

(1) Si veda anche l'Interpretazione SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.

BILANCIO CONSOLIDATO

8. Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:

(a) la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una successiva dismissione in un prossimo futuro; o

(b) essa opera in presenza di gravi restrizioni che riducono durevolmente la sua capacità di trasferire fondi alla partecipante.

Tali partecipazioni devono essere contabilizzate in conformità allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

9. La rilevazione di proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata misura dei proventi realizzati da una partecipante per una partecipazione in una collegata, perché i dividendi ricevuti possono non essere direttamente connessi con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un'influenza notevole sulla collegata, essa ha una parte di

responsabilità per il risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento della sua partecipazione. La partecipante tiene conto di questa sua corresponsabilità gestionale estendendo l'ambito del suo bilancio consolidato fino a includere la sua quota del risultato della collegata e fornire così dati sui guadagni e sull'investimento dai quali si possono ricavare indicatori più significativi. Di conseguenza, l'applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sull'attivo netto e sull'utile netto della partecipante.

10. (Abrogato)

11. Una partecipante deve cessare di utilizzare il metodo del patrimonio netto dal momento in cui:

(a) essa cessi di avere un'influenza notevole su una collegata ma conservi, in tutto o in parte, la sua partecipazione; o

(b) l'utilizzo del metodo del patrimonio netto non sia più appropriato, perché la collegata opera in presenza di gravi restrizioni che riducono durevolmente la sua capacità di trasferire fondi alla partecipante.

Il valore contabile della partecipazione a tale data deve essere considerato, da quel momento, come costo.

BILANCIO PROPRIO DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE

12. La partecipazione in una collegata, nel bilancio proprio di una partecipante che redige il bilancio consolidato che non venga posseduta esclusivamente in funzione di una sua dismissione nel futuro prossimo deve essere alternativamente:

(a) iscritta al costo;

(b) contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto; o

(c) contabilizzata secondo i criteri di cui allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, come un'attività finanziaria disponibile per la vendita.

13. La preparazione del bilancio consolidato non elimina, automaticamente, la necessità di presentare un bilancio proprio della partecipante.

14. La partecipazione in una collegata, nel bilancio di una partecipante che non redige il bilancio consolidato, deve essere alternativamente:

(a) iscritta al costo;

(b) contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto come descritto nel presente Principio se il metodo del patrimonio netto risultasse appropriato per la collegata nel caso in cui la partecipante redigesse il bilancio consolidato; o

(c) contabilizzata secondo i criteri di cui allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rivelazione e valutazione, come un'attività finanziaria disponibile per la vendita o come un'attività finanziaria posseduta per essere negoziata secondo quelle che sono le definizioni contenute nello IAS 39.

15. Una partecipante che abbia partecipazioni in società collegate può non dover redigere il bilancio consolidato perché non ha controllate. Per tale partecipante è opportuno fornire sulle sue partecipazioni in collegate le stesse

informazioni che devono essere segnalate dalle imprese che redigono il bilancio consolidato.

APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

16. Molte delle procedure appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono simili alle procedure di consolidamento esposte nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate. Inoltre, le regole generali sottostanti le procedure di consolidamento utilizzate nell'acquisizione di una controllata devono essere adottate al momento dell'acquisizione di una partecipazione in una collegata (2).

(2) Si veda anche l'Interpretazione SIC-3: Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate.

L 261/242 IT 13.10.2003 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

N. 28

17. Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. Al momento dell'acquisizione di una partecipazione ogni differenza (sia positiva sia negativa) tra il costo dell'acquisizione e la quota posseduta del fair value (valore equo) delle attività nette identificabili della collegata deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dallo IAS 22, Aggregazioni di imprese. Rettifiche alla quota degli utili o delle perdite successive all'acquisizione spettante alla partecipante devono essere apportate per contabilizzare:

- (a) l'ammortamento dei beni ammortizzabili basato sui loro fair value (valore equo); e
- (b) l'ammortamento della differenza tra il costo della partecipazione e la quota posseduta del fair value (valore equo) delle attività nette identificabili della collegata.

18. Devono essere utilizzati dalla partecipante nell'applicazione del metodo del patrimonio netto i più recenti bilanci disponibili della collegata; essi devono essere redatti, di norma, alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante. Quando le date di chiusura del bilancio della partecipante e della collegata sono diverse, la collegata spesso prepara, per l'utilizzo da parte della partecipante, un bilancio alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante. Quando ciò non è possibile, può essere utilizzato un bilancio redatto a una data di chiusura diversa. Il principio della coerenza richiede che la durata degli esercizi sociali, ed eventuali differenze nelle date di chiusura, siano costanti da esercizio a esercizio.

19. Quando vengono utilizzati bilanci con date di chiusura diverse, devono essere apportate rettifiche per gli effetti di eventuali fatti od operazioni significativi tra la partecipante e la collegata, che accadono tra la data di riferimento del bilancio della collegata e la data di riferimento del bilancio della partecipante.

20. Il bilancio della partecipante deve essere preparato utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze analoghe. In molti casi, se una collegata utilizza principi contabili diversi da quelli impiegati dalla partecipante per simili operazioni e fatti in analoghe circostanze, devono essere apportate rettifiche al bilancio della collegata quando essi sono utilizzati dalla partecipante nell'applicazione del metodo del patrimonio netto. Se non è possibile calcolare tali rettifiche ciò deve essere indicato.

21. Se una collegata ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da terzi, la partecipante calcola la sua quota di utili o perdite al netto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

22. Qualora, adottando il metodo del patrimonio netto, la quota delle perdite di una collegata di pertinenza della partecipante è pari a o eccede il valore contabile della partecipazione, la partecipante, di norma, cessa di imputare la sua quota delle perdite ulteriori. La partecipazione è iscritta a valore zero. Perdite ulteriori devono essere coperte da accantonamenti nella misura in cui la partecipante si sia impegnata o abbia eseguito versamenti per conto della collegata per adempiere obbligazioni della collegata stessa che la partecipante abbia garantito, o per le quali essa si sia in qualche modo impegnata. Se la collegata, in seguito, realizza utili, la partecipante riprende a rilevare la sua quota di utili solo per la parte eccedente la sua quota delle perdite nette non rilevate contabilmente (3).

(3) Si veda anche l'Interpretazione SIC-20: Contabilizzazione del metodo del patrimonio netto — Rilevazione di perdite.

13.10.2003 IT L 261/243 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

N. 29

Perdite durevoli di valore

23. Se esistono indicazioni che il valore delle partecipazioni in una collegata possa aver subito una riduzione durevole di valore, l'impresa applica lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento, l'impresa stima:

(a) la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari stimati che si suppone verranno generati in futuro dalla partecipata nel suo insieme, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività della partecipata e i proventi derivanti dalla dismissione finale dell'investimento; o

(b) il valore attuale dei flussi finanziari stimati che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato. Qualsiasi perdita durevole di valore derivante dall'investimento è ripartita in conformità a ciò che è disposto dallo IAS 36. Perciò questa è imputata prioritariamente all'avviamento (vedere paragrafo 17).

24. Il valore recuperabile dell'investimento in una collegata deve essere determinato singolarmente per ciascuna collegata, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo permanente utilizzo, che siano pienamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell'impresa che redige il bilancio.

IMPOSTE SUL REDDITO

25. Le imposte sul reddito derivanti da partecipazioni in collegate devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.

SOPRAVVENIENZE

26. Secondo quanto previsto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, la partecipante deve indicare:

(a) la sua quota di passività potenziali e di impegni finanziari di una collegata per i quali è anch'essa impegnata; e

(b) le passività potenziali che sorgono a causa di responsabilità solidale della partecipante per le passività della collegata.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

27. Devono essere fornite le seguenti informazioni:

(a) un appropriato elenco e descrizione delle collegate significative compresa la percentuale di capitale posseduto e, se differente, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e

(b) i criteri utilizzati per contabilizzare tali partecipazioni.

28. Le partecipazioni in collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate come attività a lungo termine e indicate in una voce distinta nello stato patrimoniale. La quota di utili o perdite spettanti alla partecipante da tali partecipazioni deve essere indicata in una voce distinta nel conto economico. La quota di ogni elemento straordinario, o di esercizi precedenti, spettante alla partecipante, deve essere indicata distintamente.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

29. A eccezione dei paragrafi 23 e 24, il presente Principio contabile internazionale è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1o gennaio 1990 o da data successiva.

30. I paragrafi 23 e 24 hanno effetto a partire dal momento in cui lo IAS 36 entra in vigore —ossia a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1o luglio 1999, a meno che lo IAS 36 sia applicato in esercizi precedenti.

31. I paragrafi 23 e 24 del presente Principio sono stati approvati nel luglio 1998 per sostituire i paragrafi 23 e 24 dello IAS 28, Partecipazioni in collegate, rivisto nella forma nel 1994.

Codice civile

Art. 2359 - (Società controllate e società collegate)

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Statuto Societario Sara Assicurazioni Spa

Art. 20 (*)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge inderogabilmente riserva all'Assemblea dei Soci. Al Direttore Generale, ai dirigenti e al personale munito di procura sono attribuiti per delibera del Consiglio di Amministrazione i poteri di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti anche per la comparizione della Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria e speciale, comprese le procure generali e speciali alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo si riuniscono con periodicità almeno trimestrale. Il Consiglio anche attraverso il Presidente ed il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale con tutti i mezzi più idonei e comunque con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi o con parti correlate. L'informativa viene resa normalmente in occasione delle riunioni consiliari o, quando particolari circostanze lo richiedano, può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

() Nel testo approvato dalla Assemblea straordinaria dei Soci del 23/11/2004*